

Preg.mo Onorevole,

Vi invio la presente per sensibilizzare il vostro interesse, dopo avere risolto il problema della sicurezza pubblica, e fiducioso per il vostro ritorno al governo del paese, per la modifica dell' articolo 27 della legge 157/1992, legge quadro sulla caccia. Attualmente l' articolo della medesima è il seguente:

Articolo 27

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

..... omissis

In questo modo chi esercita la vigilanza venatoria ai sensi del comma (b) della medesima, trova ruscate le funzioni di polizia Giudiziaria, avendo così difficoltà a colpire chi esercita attività di bracconaggio e qualsiasi altra attività illecita. Se alla presente fosse attuata la seguente modifica:

Articolo 27 (proposta

di modifica)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi

regionali, ai quali ai sensi della legislazione vigente, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, è affidata :

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

..... omissis

Apportando tali modifiche si avrebbe la certezza di garantire su tutto il territorio nazionale la presenza costante di personale che esercita attività di vigilanza senza dipendere da pareri sentenze e affini dettate dalla giurisprudenza locale potendo intervenire a favore di persone che con diligenza ed onestà praticano la caccia sul territorio nazionale.

In fiduciosa attesa con rispetto saluto

Tuberga Alessandro

Via Rivara 13 - 10098 Rivoli (Torino)